

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.**

**Atto n. 229.**

**(Rilievi alla X Commissione).**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco PIRO (PD-U), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca norme di attuazione della direttiva 2006/32/CE in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici. Al provvedimento è allegata la relazione tecnica, espressamente richiesta dall'articolo 1, comma 4, della legge di delega n. 13 del 2007 (Legge comunitaria 2006). Osserva che il testo contiene una clausola di neutralità finanziaria (articolo 19, commi 3 e 4), che esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esamina quindi le norme dello schema considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 18, tenuto conto dell'ampiezza dei compiti assegnati all'ENEA dalle norme in esame, rileva che andrebbero acquisiti - a fronte della clausola di invarianza di cui all'articolo 4 - elementi di maggiore dettaglio volti a dimostrare l'effettiva possibilità, da parte dell'Ente, di adempiere alle nuove funzioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Sottolinea che tali compiti - per i quali è prevista la predisposizione di appositi piani di attività - si sostanziano in estese funzioni di controllo e di monitoraggio e richiedono, altresì, attività ed interventi nei settori della gestione delle informazioni, della misurazione del risparmio energetico, dell'informazione ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. Ritiene che nell'ambito di tali chiarimenti andrebbero altresì indicate, almeno in via di prima approssimazione, le ipotesi organizzative e finanziarie per le quali sarà possibile garantire l'istituzione e l'operatività della nuova Agenzia senza incrementare, in ottemperanza all'obbligo di neutralità finanziaria prescritto dal testo, le spese di funzionamento dell'ENEA e senza creare le premesse per un futuro aumento della dotazione finanziaria stabilita annualmente per l'Ente medesimo.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5, 6 e 7, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dall'adozione di iniziative regionali volte al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e dall'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi dal parte dello Stato.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, rileva che, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi di maggiore dettaglio in ordine alle forme di incentivazione e ai relativi effetti finanziari previsti dalle norme in esame.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, sottolinea che la relazione tecnica precisa che il decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato all'erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo per il Protocollo di Kyoto di cui alla legge finanziaria 2007 è attualmente in fase di conclusiva definizione. Afferma, inoltre, che l'importo previsto dal testo in esame (25 milioni di euro), individuato nell'ambito della dotazione del predetto Fondo, consente di finanziare le medesime realizzazioni attraverso uno strumento (finanziamento tramite terzi) che lega il ritorno delle rate del rimborso non più meramente al capitale investito, ma al risparmio energetico generato dalla tecnologia. Nel complesso, secondo quanto si afferma nella relazione tecnica, la norma non genera alcun onere a carico dello Stato, ma opera solo una diversa modalità di rimborso per una parte contenuta delle risorse già disponibili secondo finalità coerenti sia con la direttiva europea sia con quanto previsto dalla legge finanziaria 2007. Rileva preliminarmente la necessità di chiarire la finalizzazione e le specifiche modalità di impiego dell'importo di 25 milioni il cui utilizzo è previsto dall'articolo 9. In funzione di tali elementi, ritiene che andrebbero chiariti i parametri posti alla base

della quantificazione del predetto importo, precisando in particolare la portata degli interventi da finanziare e l'effettiva possibilità che essi possano essere realizzati senza riflessi negativi per la finanza pubblica. In assenza di elementi sufficientemente dettagliati, idonei ad escludere che dal meccanismo di finanziamento in esame possano derivare ulteriori oneri, afferma che in via generale, andrebbe meglio definito il meccanismo di utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 9, tenuto conto che il richiamo alla funzione di «Fondo di garanzia» è contenuto solo nella rubrica dell'articolo e non anche nel testo. Quest'ultimo si limita invece a indicare la finalità principale (promozione dell'efficienza energetica attraverso lo strumento del finanziamento tramite la ESCO), demandando al Ministro dell'ambiente l'individuazione degli interventi finanziabili, dei meccanismi di rimborso e della durata dei finanziamenti. Un riferimento alla funzione di garanzia del Fondo è contenuto invece, come detto, nella relazione illustrativa. Tale esplicitazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che allo stanziamento complessivo nell'ambito del quale è stata individuata la somma di 25 milioni (ossia al Fondo previsto dal comma 1113 della legge finanziaria 2007) non sono stati ascritti effetti sull'indebitamento netto: quindi esso non potrebbe garantire la copertura di oneri che, al contrario, dovrebbero determinare un impatto su quel saldo. In particolare, andrebbero inoltre chiariti gli effetti derivanti da un'eventuale escussione della garanzia a valere sulle risorse predisposte dal testo, precisando in base a quali considerazioni si ritenga di poter escludere un impatto negativo sull'indebitamento netto (che - come detto - non potrebbe trovare compensazione nel Fondo rotativo di cui al comma 1113). Andrebbe infine chiarito in che misura, ai sensi della disciplina in esame, il rischio finanziario connesso all'investimento sarà effettivamente assunto dalla ESCO: infatti, nel caso di imputazione di una quota prevalente del rischio su enti della pubblica amministrazione, potrebbero determinarsi effetti negativi per il debito pubblico. Andrebbe inoltre meglio precisata - sotto il profilo quantitativo e temporale - la concreta efficacia dello strumento del «finanziamento tramite terzi» per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico considerati dal testo, chiarendone le modalità applicative con particolare riferimento alla effettiva corrispondenza fra il costo degli interventi e la disponibilità della provvista finanziaria necessaria anche per la remunerazione del capitale impiegato. Andrebbero pertanto chiariti i meccanismi tariffari e finanziari volti ad assicurare sia la copertura dei costi degli interventi sia tale remunerazione.

Con riferimento all'articolo 9, comma 1, ricorda che, per il finanziamento del Protocollo di Kyoto ai sensi dell'articolo, comma 1110 della legge finanziaria per il 2007, è stato istituito un fondo rotativo. Il successivo comma 1112 ha stabilito le misure da finanziare prioritariamente. Tra queste si segnala, in quanto omogenea con le finalità prevista dall'articolo 9 in esame, la lettera *d*) che prevede l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civili e terzi. Il comma 1113 della medesima legge ha stanziato su tale Fondo 200 milioni di euro nel triennio 2007-2009. Nel bilancio per l'anno 2008, le suddette risorse, sono state iscritte per una quota di 10 milioni di euro nel capitolo 7813, e per una quota pari a 190 milioni di euro nel capitolo n. 7981, entrambi dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito alla coerenza temporale tra la durata della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 9 che ha carattere permanente, e quella delle risorse utilizzate a copertura, dal momento che, se da un lato, il comma 1110, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2006, non specifica la durata del Fondo, dall'altro il comma 1113 della medesima legge specifica, solo per il triennio 2007-2009, l'entità delle risorse stanziate per il suddetto Fondo. Osserva che tale chiarimento risulta anche necessario al fine di valutare la congruità della dotazione del Fondo con la spesa autorizzata dall'articolo 9 dello schema di decreto: infatti, qualora venga confermata la sua natura permanente, dovrebbe essere precisata l'entità dello stanziamento per gli anni successivi al 2009.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, tenuto conto che la norma non modifica l'entità del Fondo di cui al comma 352 e considerata altresì la portata generale dell'agevolazione prevista dal richiamato comma 351 - a suo tempo formulata in termini di «diritto» e riferita a tutti gli interventi effettuati entro una certa data limite -, rileva che andrebbero acquisiti elementi informativi in ordine al livello delle erogazioni già effettuate a valere sul predetto Fondo e,

quindi, in ordine alla effettiva disponibilità delle somme occorrenti all'ampliamento della platea degli interventi agevolati previsto dalla norma in esame.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, tenuto conto che la relazione tecnica sottolinea la connessione esistente fra gli interventi prescritti dalle norme in esame e gli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni (vincolanti, per l'Italia, a livello sia comunitario sia internazionale), rileva la necessità di verificare - sul versante del settore pubblico - la coerenza fra gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente per le predette finalità e la stima dei costi derivanti dagli adempimenti resi obbligatori dalla disciplina in esame, che appaiono comunque suscettibili di determinare spese aggiuntive a carico degli enti pubblici interessati. Sottolinea che la relazione tecnica da una parte afferma che le misure di risparmio energetico previste dal testo determineranno una riduzione della spesa pubblica (facendo riferimento, presumibilmente, alla fase di esercizio delle nuove dotazioni a più elevata efficienza energetica), dall'altra non fornisce alcun elemento volto a suffragare le ipotesi poste alla base dell'assenza di oneri con riguardo alla fase di realizzazione degli interventi (nell'ambito della quale occorre tener conto anche della necessità di remunerare gli investimenti iniziali sostenuti dalle imprese private). Segnala pertanto la necessità di acquisire gli elementi necessari ad una verifica della coerenza quantitativa e temporale fra gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente per il rispetto degli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni, le risorse destinate agli specifici interventi disciplinati dalla normativa in esame e la stima dei costi derivanti da tali interventi.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, ricorda che l'articolo 2, comma 162, della legge finanziaria per il 2008 ha istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici. In proposito rileva l'omogeneità delle finalità del Fondo con la spesa autorizzata dalla disposizione in commento; segnala, tuttavia, che alla data del 20 marzo 2008, nel bilancio per l'anno in corso, non si è ancora proceduto all'istituzione del capitolo relativo al suddetto Fondo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca quando si procederà all'istituzione del suddetto capitolo, perché solo in tale momento saranno, effettivamente, disponibili le risorse del quale è previsto l'utilizzo.

Con riferimento all'articolo 19, commi 3 e 4, ritiene opportuno che il Governo confermi quanto già previsto nella relazione tecnico-finanziaria, in merito all'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivino oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica, e alla congruità delle risorse previste a legislazione vigente ad assicurare che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Dal punto di vista formale, considera opportuno modificare i commi 2 e 3 dell'articolo 19, specificando che gli stessi non si applichino agli articoli 9 e 18, che recano specifici oneri e prevedono la relativa copertura.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA afferma che, per quanto riguarda l'articolo 4, l'ENEA risulta in grado di svolgere i compiti attribuiti senza nuovi o maggiori oneri. Per quanto riguarda l'articolo 6, la norma non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, limitandosi a ripartire gli interventi a livello regionale ed al divieto di cumulo degli incentivi di cui al comma 3, comunque sempre nel rispetto del principio di neutralità per la finanza pubblica, di cui all'articolo 19 del provvedimento in parola.

Con riferimento all'articolo 9, la norma risulta non contraddittoria sotto il profilo della coerenza temporale, in quanto lo stanziamento del Fondo è erogabile anche negli anni successivi. Si rammenta altresì che, sul medesimo Fondo rotativo, previsto dall'articolo 1, comma 1110 della legge n. 296 del 2006 riaffluiranno, anche per gli anni a seguire il 2009, le rate di rimborso dei soggetti beneficiari. In ogni caso, fa presente che il nuovo intervento di spesa assume le medesime caratteristiche di rotatività del fondo originario di cui all'articolo 1, comma 1113, della legge n. 296 del 2006. Pertanto, si ritiene che tale innovazione non determini alcun effetto in termini di

indebitamento netto. Con riguardo all'articolo 11, comma 4, conferma la coerenza temporale della norma. Rammenta altresì che il richiamo al triennio 2007-2009 è obbligato in quanto lo stesso è, al momento, il triennio di riferimento per il bilancio pluriennale dello Stato. In ordine agli ulteriori chiarimenti richiesti, si rimanda all'amministrazione proponente, responsabile del relativo Fondo di cui all'articolo 1, commi 351 e 352 della legge n. 296 del 2006.

Relativamente agli articoli 12, 13 e 14, le disposizioni ivi contenute sono volte, così come precisato nella relazione tecnica, a ribadire e a coordinare disposizioni già in vigore, sicché è da ritenere che le stesse non comportino nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Sull'articolo 18, comma 5, comunica che l'istituzione del capitolo di bilancio di che trattasi avverrà compatibilmente con i tempi previsti di erogazione delle risorse stanziare.

Con riferimento all'articolo 19, commi 3 e 4, conferma, così come precisato nella relazione tecnica, che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Deposita quindi presso la Commissione una dettagliata relazione predisposta dal Ministero per lo sviluppo economico, che precisa i contenuti più rilevanti dello schema di decreto legislativo (*vedi allegato*).

Francesco PIRO (PD-U), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di rilievi:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

nel presupposto che:

l'istituenda Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 sia in grado di svolgere i compiti ad essa attribuiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi di cui all'articolo 9, comma 1, non determini nuovi o maggiori oneri, anche in via indiretta, a carico della finanza pubblica;

per quanto concerne in particolare la destinazione di una quota di 25 milioni di euro prevista dall'articolo 9, comma 2, per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, l'utilizzo di tale quota successivamente all'anno 2009 abbia luogo con le modalità caratteristiche di un fondo rotativo;

### **VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

1) *all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO».*

2) *all'articolo 18, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 162 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è determinata la quota del Fondo di cui al medesimo comma da destinare alla realizzazione delle attività di informazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e)».*

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

## ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Atto n. 229.**

### DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In merito alle richieste di chiarimento formulate si fa presente quanto segue:

1. Circa le previsioni dell'articolo 4, in cui si provvede ad individuare il soggetto pubblico che svolge le funzioni ivi previste in materia di efficienza energetica, si precisa quanto segue: le funzioni di Agenzia sono affidate all'ENEA, tramite un'apposita struttura, denominata Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La scelta dell'ENEA è operata a fronte della consolidata esperienza in materia dell'ente che - come facilmente desumibile sia dai piani di attività sia dall'organizzazione interna, attuale e precedenti - sin dal 1982 opera sull'argomento efficienza energetica: l'ente può dunque provvedere con professionalità e risorse umane già in carico allo stesso e già formate in materia. A ulteriore conferma di ciò, e con riferimento si fa notare che molti degli specifici compiti affidati all'ENEA dal decreto legislativo sono già svolte dall'Ente, se pur indirettamente e non in maniera organica. Infatti: l'Ente ha contribuito alla preparazione del primo Piano nazionale di azione sull'efficienza energetica (PAEE: si veda articolo 3 del decreto legislativo), nonché di diversi piani energetici regionali in materia di rinnovabili ed efficienza; all'Ente è affidato il monitoraggio del meccanismo di detrazione fiscale del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007). A tal fine, l'Ente ha già analizzato, fornendo rapporti di sintesi ed elaborazioni, le circa 40.000 domande di detrazione finora pervenute per interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici; l'Ente già svolge attività di monitoraggio e supporto ai fini della realizzazione di analisi energetiche per gli edifici pubblici, affidatole con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2006; all'Ente è stata già affidata, attraverso un'apposita convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la certificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Nell'ambito di tale convenzione è già prevista che l'ENEA proponga proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico; l'Ente già svolge attività finalizzate alla realizzazione di iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica (decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2006); annualmente l'ente già pubblica il «rapporto energia e ambiente» a cui è allegato uno specifico volume su fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

Tali attività, svolte oggi da Dipartimenti e unità diverse, dovrebbero essere dunque organicamente riorganizzate:

come precisato nella relazione allegata al provvedimento, è utile ribadire; che il termine «Agenzia» ha esclusivamente valore terminologico e non valenza istitutiva del modello organizzatorio tipico di tale dizione nella giurisprudenza italiana.

2. Circa le previsioni dell'articolo 6, in materia di ripartizione e controllo degli obiettivi fra le regioni e di cumulabilità degli incentivi, si fa presente quanto segue: le richiamate iniziative programmatiche sono già adottate da tutte le regioni nell'ambito delle

prerogative costituzionali assegnate dal Titolo V della Costituzione in materia di energia. Tutte le regioni, ad esempio, adottano e provvedono periodicamente ad aggiornare i piani energetici regionali; nell'ambito di tali piani sono inoltre previste indicazioni e modalità per l'attuazione di iniziative di promozione delle fonti rinnovabili e delle tecnologie ad elevata efficienza. Dunque, lo schema di decreto legislativo in esame provvede esclusivamente ad individuare modalità di coordinamento delle disposizioni e delle attività già messe in atto dalle regioni stesse in materia di programmazione energetica senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica;

le disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi provvedono ad individuare modalità per la razionalizzazione della spesa pubblica, evitando, ad esempio, duplicazioni di iniziative o sovrafinanziamenti di interventi che comunque si sarebbero stati realizzati. A parità di risorse stanziata e senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, tale attività di coordinamento renderà possibile realizzare un numero maggiore di interventi, con i conseguenti benefici in termini di riduzione della bolletta energetica nazionale. Si fa presente inoltre che tali previsioni si rendono necessarie anche alla luce della recente pubblicazione della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato;

per ciò che concerne l'esercizio dei poteri sostitutivi, si ribadisce che tale previsione riprende quanto già stabilito dall'articolo 2, comma 170, della legge finanziaria 2008 in materia di fonti rinnovabili. Entrambe le disposizioni, peraltro, richiamano la procedura già prevista, ed attuabile anche in assenza delle stesse, dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 111. Inoltre è utile precisare che un'eventuale esercizio di tali poteri sostitutivi sarebbe necessariamente svolto nell'ambito dell'esercizio dei medesimi poteri in attuazione delle richiamate disposizioni della legge finanziaria 2008 in materia di fonti rinnovabili, senza generare dunque nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica: le azioni in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sono tipicamente correlate nella definizione dei provvedimenti attuativi e analiticamente connesse dalla evidente constatazione che gli obiettivi percentuali di energia da fonti rinnovabili sono rappresentati dal rapporto fra la produzione di energia verde e i consumi energetici finali complessivi su cui devono essere attuate giustappunto le azioni di promozione dell'efficienza energetica.

3. Per ciò che concerne l'articolo 9, recante istituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi, si fa presente quanto segue:

per la dotazione di 25 milioni si ricorre a risorse già rese disponibili dall'articolo 1, comma 1113, della legge finanziaria 2007. Tale norma stanziava 200 milioni di euro all'anno, nel triennio 2007-2009, per uno specifico fondo destinato al finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto;

al fine di fornire maggior chiarezza al disposto normativo e come peraltro concordato in sede di Conferenza Unificata, la dizione «fondo di garanzia» della rubrica dell'articolo 9 sarà debitamente corretta, con la dizione «fondo di rotazione». Ciò al fine di chiarire che il fondo avrà le medesime modalità di funzionamento del fondo rotativo «Kyoto» e sarà indirizzato a finanziare le medesime realizzazioni tecnologiche. Il disposto dal decreto legislativo apporta invece talune modifiche tecniche necessarie per consentire l'agevolazione delle stesse tecnologie tramite uno strumento finanziario, quale quello del finanziamento tramite terzi, che lega il ritorno delle rate del rimborso non più meramente al capitale investito, ma al risparmio energetico generato dalle tecnologie. Lo schema di decreto legislativo prevede in tal senso che la durata dei finanziamenti sia estesa, in deroga a quella di settantadue mesi prevista dalla legge finanziaria, fino a centoquarantaquattro mesi, variabilmente in funzione dei tempi di ritorno economico della tecnologia al fine di poter considerare, per le diverse applicazioni, i risparmi energetici generati dall'intervento. La disposizione dunque, senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, rende possibile la promozione di tecnologie caratterizzate da tempi di ritorno economico

medio lunghi e quindi, per quanto meritevoli in termini di risparmi energetici ed economici ottenibili, non finanziabili nell'ambito del suddetto termine di settantadue mesi.

4. Per ciò che riguarda l'articolo 11, comma 4, recante disposizioni in materia di edifici ad altissima efficienza energetica, si fa presente quanto segue:

il provvedimento attuativo del comma non è ancora stato emanato a causa di alcune difficoltà tecniche emerse in sede attuativa. Le dotazioni del fondo richiamato nella disposizione risultano quindi ancora integre. La norma, dunque, senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, provvede a precisare un'altra data di inizio lavori al fine di considerare il progresso tecnologico nel settore dell'efficienza energetica negli edifici e permettere, nell'ambito delle medesime dotazioni del fondo, la realizzazione di edifici dimostrativi maggiormente performanti da un punto di vista energetico;

si consideri inoltre che le prestazioni energetiche richieste per l'accesso ai benefici di cui comma 351 e 352 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tecnicamente stringenti e sono da attribuirsi a pochissimi edifici «all'avanguardia» da un punto di vista tecnologico. La modifica, volta ad includere fra gli interventi agevolati anche quelli con date di inizio lavori successive al 31 dicembre 2007, potrà ben essere ricompresa nelle dotazioni del citato fondo.

5. Per ciò che riguarda gli articoli 12, 13 e 14 recanti disposizioni in materia di efficienza energetica nel settore pubblico, si fa presente quanto segue:

in sede di Conferenza Unificata, è stata concordata e formalizzata nel parere espresso dalla Conferenza stessa, una riformulazione degli articoli la quale preveda che le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 costituiscano elementi di indicazione per le amministrazioni pubbliche e non più di prescrizione;

come riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in merito alle suddette disposizioni, si ribadisce che le prescrizioni per l'edilizia pubblica provvedono a coordinare disposizioni già vigenti senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, provvedendo anzi a stimolare una riduzione dei costi per la pubblica amministrazione.

Per ciò che concerne il ricorso a strumenti finanziari per il risparmio energetico, si precisa poi che tale strumento costituisce strumento per ridurre i costi dei bilanci degli enti pubblici: tale tipologia di strumenti, utilizzati ad esempio per la realizzazione di impianti termici, consentono infatti agli enti pubblici di non sostenere i costi per la realizzazione dei nuovi impianti e di continuare a pagare, tramite un canone, la stessa «bolletta energetica»: i risparmi energetici realizzati dalla nuova installazione consentono infatti, al soggetto aggiudicatario dell'appalto (ad esempio una ESCo), di ripagare il costo di investimento sostenuto per la realizzazione dei suddetti impianti che non viene dunque sostenuto dall'ente pubblico. Tale strumento permette dunque ai soggetti pubblici di realizzare risparmi sia in fase di esercizio che di realizzazione. Infine si ribadisce che le diagnosi energetiche costituiscono lo strumento con il quale si procede all'individuazione degli interventi con tempi di ritorno economico ridotti che, anche attraverso l'utilizzo del richiamato strumento del finanziamento tramite terzi, consentono di tagliare la spesa energetica a carico delle pubbliche Amministrazioni senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.